

ASSOCIAZIONI E SPORT

Mensile di aggiornamento e approfondimento sugli enti associativi

Editoriale

La sportiva lucrativa, i compensi sportivi e la riforma del Terzo settore

a cura di Guido Martinelli e Luca Caramaschi 3

Intervista

L'opinione dei direttori

di Guido Martinelli e Luca Caramaschi 6

Attualità

17

Scadenario

Principali scadenze 16 gennaio 2018 al 15 febbraio 2018

20

La tribuna del terzo settore

Odi et amo dedicato al Codice del terzo settore

di Carlo Mazzini 23

Il *trust* fra gli enti del Terzo settore

di Sergio Pellegrino 30

Norme, contratti e responsabilità

Il nuovo Registro Coni

di Andrea Mancino 40

Lavoro e previdenza

Collaborazioni sportive: tutele a doppia velocità

di Guglielmo Anastasio 43

L'Osservatorio giurisprudenziale

L'Osservatorio giurisprudenziale di Gennaio 2018

a cura di Marilisa Rogolino 49

Il caso pratico

Obbligatorio dotarsi del codice LEI per la Fondazione che effettua operazioni su strumenti finanziari

di Luca Caramaschi 56

Associazioni e sport n. 1/2018

Odi et amo dedicato al Codice del terzo settore

di Carlo Mazzini - consulente sulla legislazione e sulla fiscalità degli enti non profit

Amore e odio – in questo caso ridotto a timore – sono categorie dei sentimenti che è difficile trasporre in una legge. Quali sentimenti ci può sollecitare una legge? Diciamo che alla lettura del Codice del Terzo settore il commento più diffuso è stato che non si era capito nulla, e spesso la gente si incontra e ha opinioni diametralmente opposte su quel nulla che ha capito. Troppo lungo, ma manca di qualcosa. È troppo favorevole al mercato, è troppo restrittivo. Per fortuna non ci sono le sportive dilettantistiche. Peccato che non abbiano messo anche loro. È troppo preciso su certe casistiche. No, è troppo generico e non si applicherà mai al mio caso. È sfavorevole alle piccole organizzazioni. Promuove solo il piccolo volontariato. Anche nel commentare una legge viene fuori quella atavica volontà di tenere staccati i fatti dalle opinioni affinché i fatti non influenzino le opinioni. Riporto pertanto 5 ragioni per amare il Codice e 5 per temerlo. Certo, sono opinioni personali, ma in alcuni casi credo che siano corroborate dai fatti. Almeno, secondo me, come nella migliore tradizione.

Amare il Codice

Addio Onlus

Chi verserà una lacrima per la scomparsa della normativa sulle Onlus? Pochi, credo. Perché è vero che il D.Lgs. 460/1997 ha dato una spinta importantissima al non profit italiano. Ma è anche tragicamente vero che aveva in sé una serie di contraddizioni che l'hanno resa invisibile ai suoi "utilizzatori finali" (le organizzazioni) e ai loro consulenti. Di cosa parliamo riferendoci alle attività connesse "accessorie per natura" a quelle istituzionali? Saperlo: in 20 anni noi che mangiamo pane e Onlus ogni giorno non l'abbiamo ancora capito e ci siamo attaccati ai pochissimi esempi citati dall'Agenzia delle entrate. E pensare che le entrate da queste attività avrebbero potuto rappresentare fino a 2/3 di quelle totali (nell'ipotesi di pareggio del bilancio). E poi scompare anche l'ipocrisia delle persone svantaggiate. Se fai prevenzione (nel campo oncologico) o se formi il personale medico per diagnosi efficaci su malattie rare non puoi essere Onlus o comunque ti viene messa in dubbio la tua qualifica. Devi sperare di far venire nei tuoi ambulatori solo quelli che non sanno di avere un tumore. C'è da toccare ferro a incrociare una Onlus. La norma Onlus andrà in soffitta verosimilmente il 31 dicembre 2018.

La definizione della dicotomia commerciale/non commerciale

Non è perfetta (eufemismo) la formulazione dell'[articolo 79](#) che sarà attiva non prima del 1° gennaio 2019. Ma bisogna riconoscere che è stato introdotto il concetto che realizzare attività commerciale non è peccato, neppure essere ETS commerciale lo è. Una bella differenza rispetto al pre-Codice, dove appena uscivi dal seminato (Onlus e Odv) eri additato quale agente all'Avana del Gruppo di Bilderberg e reprobato del non profit. Tutto sta nel capire se manterranno i 2 indicatori (articolo 79, comma 2 e comma 5) rispettivamente su attività commerciale per singola attività e sull'ente nel suo complesso, o se numeratori e denominatori di entrambi verranno cambiati da un decreto correttivo che sembra essere in fase di scrittura e che dovrebbe uscire prima delle elezioni politiche. Da capire anche cosa intendono quando parlano di secondarietà e strumentalità delle attività diverse. Si spera che 20 anni di orrori Onlus *Horror Picture Show* insegnino qualcosa al Legislatore delegato e alle Amministrazioni. Abbiamo bisogno di una gamba commerciale senza vincoli paradossali.

Raccolta fondi

La raccolta fondi acquisisce con il Codice del Terzo settore una definizione giuridica e le si riconosce una funzione essenziale negli enti non profit. Inoltre viene riconosciuto il diritto di realizzare raccolte fondi anche con lavoratori e volontari, con soggetti interni o con agenzie specializzate. È poi palesato il fatto che la raccolta pubblica di fondi realizzata occasionalmente (le raccolte di piazza, per intenderci) è una delle tante modalità di raccolta fondi che consta di molteplici attività. Si pensi al *mailing*, al *payroll giving*, alla raccolta presso aziende, istituzioni e persone fisiche; alle manifestazioni di sorte locali (lotterie, tombole, pesche), alle aste di beneficenza, agli sms solidali, ai lasciti testamentari. Quello che è un vero e proprio armamentario di politiche di raccolta fondi rappresenta la strategia complessiva di *fundraising* delle non profit. L'occasionalità delle raccolte di piazza viene mantenuta anche ai fini fiscali come tale (cioè occasionale, anche se non è mai stata definita la frequenza e durata di queste raccolte), mentre le attività di sollecitazione del pubblico in assenza di offerta di beni di modico valore o di servizi sono realizzabili in modo continuativo.

La fiscalità di vantaggio delle donazioni

Due misure – tra quelle recate dal Codice – sono davvero innovative e partono per organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus fin dal 2018. La prima è quella relativa alla detraibilità/deducibilità delle donazioni. La promessa della Legge delega era quella di razionalizzare i

diversi regimi di defiscalizzazione delle erogazioni liberali; promessa mantenuta per quel che riguarda gli enti del Terzo settore, mentre rimangono decine di previsioni differenti per chi non rientrerà nel novero degli ETS.

Le persone fisiche potranno portare in detrazione le donazioni (fino a 30.000 euro) al 30% (35% se la donazione è effettuata a organizzazione di volontariato). In alternativa potranno dedurre fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, misura preferibile per chi avesse aliquota marginale superiore al 30%.

Il 10% non è “vincolato” ad alcun tetto assoluto (era di 70.000 euro in forza della + dai - versi) ma soprattutto sarà possibile portare in avanti la deduzione se l'erogazione superasse il reddito complessivo dichiarato in forza dell'intervento di altre deduzioni che ne abbiano ridotto l'ammontare. Gli effetti positivi della deduzione possono essere protratti fino ai 4 anni successivi, misura particolarmente rilevante e significativa per i *major donors* persone fisiche e per le aziende.

La seconda è quella relativa al *social bonus*, che consente agli enti del Terzo settore di proporre ai propri donatori un rilevantissimo risparmio, persino maggiore a quello riconosciuto per le donazioni *tout-court*. La misura prevede che possano essere messi a disposizione degli enti del Terzo settore immobili pubblici non utilizzati o beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata. Al fine di sostenere il recupero di detti beni, viene riconosciuto un credito di imposta pari al 65% alle persone fisiche e del 50% alle aziende e agli altri soggetti Ires. I limiti del credito d'imposta sono rispettivamente del 15% del reddito imponibile per le persone fisiche e del 5 per mille dei ricavi per le aziende e per gli altri soggetti Ires.

Il credito viene suddiviso in 3 anni e ricalca in termini di modalità di funzionamento il famoso “*Art bonus*”. In una logica *win-win*, le PA si ritrovano immobili di loro proprietà rimessi a nuovo (a costo zero e con costi di gestione a carico delle non profit) e adibiti per la realizzazione di attività sociali, le organizzazioni trovano finalmente casa a prezzi ragionevoli (si confronti la previsione di cui all'[articolo 71](#)) per il perseguimento dei propri scopi a patto che le attività siano quelle di interesse generale svolte con modalità non commerciali, e pertanto sono escluse sia le attività diverse sia quelle di interesse generale svolte con modalità commerciali.

Una norma a lento rilascio, per fortuna

Abbiamo prima fatto riferimento a norme che scompaiono a una certa data, ad alcune disposizioni che entrano in vigore all'inizio del 2018 e ad altre che vedranno la luce all'inizio del 2019. Le ragioni di queste differenze temporali nascono dalla necessità che sia attivo e operante il Registro unico nazionale

degli enti del Terzo settore, uno dei cardini sul quale si regge la Riforma. Dato che riunire più degli attuali 300 registri appare fatica improba in quanto ognuno ha caratteristiche diverse o, meglio, anche quando non dovrebbe avercele (in quanto sottostanno a un'unica normativa nazionale) in realtà la normativa locale ha portato a prassi differenti; il coordinamento dei registri appare pertanto una delle sfide maggiori per gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Se riusciranno ad attivare il Registro entro la fine del 2018, le norme fiscali sulla commercialità (e quindi sui diversi regimi di favore) potranno entrare in vigore dal 2019. Sempre che (seconda condizione necessaria) la Commissione Europea risponda favorevolmente al Ministero in merito alla compatibilità della norma rispetto agli aiuti di stato.

Il fatto che la norma sia quindi a lento rilascio rappresenta un *plus* per le organizzazioni in quanto potranno sperimentare per un intero anno la parte non ancora attiva, cercando di comprenderne le potenzialità e le difficoltà.

Temere il Codice

Una norma a lento rilascio, purtroppo

Iniziamo a descrivere i timori sulla nuova norma partendo dall'ultima ragione per amarla. Due aspetti. Il primo è di natura psicologico – formativo. Con una politica che grida ai quattro venti “*ora è nato il Terzo settore*”, “*abbiamo la legge*”, la possibilità di confusione è grande, soprattutto presso le centinaia di migliaia di piccole e piccolissime organizzazioni che, non supportate tecnicamente sulla materia, tendono persino a credere a ciò che viene detto. Abbiamo visto la ragione del rilascio lento (le due condizioni del registro e del pronunciamento della Commissione Europea) alla quale dobbiamo aggiungere un'ulteriore che è rappresentata dal numero davvero eccessivo di decretazione ministeriale senza la quale molte norme non vedranno la luce. Si parte dal decreto correttivo (in questo caso è un Decreto Legislativo che correggerà alcune delle imprecisioni o degli errori del D.Lgs. 117/2017), decreto atteso per febbraio 2018. Si continua con 24 decreti e 2 linee guida per il solo Codice del Terzo settore, per tacere della restante quindicina di provvedimenti attuativi attesi per il 5 per mille e impresa sociale.

È chiaro che di fronte a una tale mole di lavoro che deve essere affrontata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'economia e da altri dicasteri, il dubbio che l'entusiasmo delle organizzazioni si afflosci è prevedibile. Se per ogni agevolazione o semplificazione si devono attendere i pronunciamenti delle PA possiamo serenamente dire, sulla scorta dell'esperienza Onlus, che la strada è ancora molto in salita. Si aggiungano ai decreti le circolari – molto attese – dell'Agenzia delle entrate

e del Ministero del lavoro che andranno a interpretare (si spera non in modo restrittivo) il Codice e i decreti attuativi.

E anche lì ci si chiede se chi ha ispirato la norma – sia per la parte giuridica sia per quella fiscale – manterrà il proprio posto oppure no, dato che a marzo 2018 ci celebreranno le elezioni politiche ed è alto il rischio (qualsiasi forza politica arrivi al Governo) che uno *spoil system* selvaggio catapulti persone ignare del percorso e delle logiche sottese al decreto.

Errori dettati dalla fretta

È pacifico che nella norma siano presenti diversi errori. Alcuni sono stati dettati dalla fretta di terminare il tutto entro inizio luglio 2017. La realtà dei fatti è che una buona parte dell'anno a disposizione del governo dall'entrata in vigore della Legge delega (luglio 2016) non è stata utilizzata in modo congruo, se è vero che gran parte della legge è stata maturata e scritta negli ultimi 4 o 5 mesi a disposizione. Sorvolando le ragioni del perché si sia iniziato con tanto ritardo, la fretta porta cattivi consigli ma soprattutto porta difficoltà di coordinamento nella stessa norma. Che se si compone – come il Codice – di ben 104 articoli sarà facilmente oggetto di refusi, incertezze, inesattezze o persino brutture. Da alcuni – tra cui il sottoscritto – era partito verso il Ministero l'invito a chiedere al Parlamento una proroga di pochi mesi che credevamo sarebbe stata utile per chiudere un testo con minori asperità. Ora, siamo di nuovo punto e a capo, nel senso che delle decine di decreti ministeriali di cui siamo in attesa non ne è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale neppure uno, e siamo a quasi 5 mesi dalla pubblicazione del Codice. Nuovamente, il timore è che i decreti mancanti (tutti) vengano scritti con la solita velocità perché altri termini incombono, per cui per avere tutto e subito si sacrifichi la precisione con la quale questi testi devono essere vagliati prima di renderli operativamente applicabili sulla pelle delle organizzazioni.

Finalità non definite

Quando uscì la Legge delega mi sorprese leggere che le finalità degli enti del Terzo settore erano “civiche, solidaristiche e di utilità sociale” e non trovare una definizione di queste 3 espressioni. Confidai nel Decreto Legislativo. Feci male. Neppure nel D.Lgs. 117/2017 troviamo traccia di spiegazione in cosa consistano queste 3 finalità, né se si debbano presentare assieme come il Trio Lescano o separate. La questione non mi appare di poco conto perché non bisogna dare per scontato ciò che scontato non è. Le definizioni giuridiche sono il fondamento dell'applicazione (o dell'applicabilità) delle norme. Si pensi al fatto che il regime di entrata nel Registro unico appare molto meno concessorio rispetto al passato,

nel senso che per fortuna molti requisiti sono definiti e definibili concretamente grazie alla legge. Ma in relazione alla finalità (quindi non alle attività, definite con maggiore o minore precisione dall'[articolo 5](#)) rimane un *fumus* che speriamo non sia *persecutionis* da parte degli uffici del Registro unico nei confronti di chi presenterà istanza di iscrizione. L'associazione scacchistica del Paese persegue finalità civiche? L'ente che promuove la ricerca storica sulle tradizioni alimentari della Val Brembana in quale categoria di finalità può essere riportato?

Lo sport dimenticato, o quasi

Questa rivista mi appare il luogo migliore per parlare di sport. Nei mesi scorsi e in quelli che verranno sono stati qui approfonditi i temi relativi alla convenienza o meno fiscale per le Asd di diventare enti di Terzo settore. Non intendo entrare in una materia così complessa, ma evidenziare come in questa partita i due concorrenti siano entrambi perdenti.

Il Legislatore delegante e quello delegato hanno perso l'occasione di affrancarsi dal punto di vista politico da certe logiche suggerite da politici che presiedono diverse federazioni a livello nazionale e locale. Dato che soprattutto in vista delle elezioni lo sport assume una certa importanza, non si è voluto legare il settore sportivo dilettantistico al Terzo settore (e cosa è, allora? Il quarto?) ma aggiungere frangenti di norme a quelle frastagliate esistenti appunto sulle Asd. Certo, le Asd – le seconde perdenti – se vogliono potranno diventare enti del Terzo settore, ma apposta è stata data loro l'alternativa – più vantaggiosa – di rimanere quelle che sono, opportunità non data ad altri enti (Onlus, Aps, Odv, tra le altre). Al di là della questione etica, i paladini del “meglio fuori” non temono che un giorno la Commissione Europea si svegli e chieda indietro i soldi per la L. 398/1991? Davvero nel medio periodo le Asd ne usciranno vincitori da questa estraneità dal Terzo settore?

Il ritardo della PA

Di poche cose sono sicuro, e una di queste è il fatto che la PA si farà trovare puntualmente impreparata all'appuntamento con gli enti del Terzo settore.

Ne ho avuto già alcune plastiche dimostrazioni che qui evito di riportare e commentare per amor di Patria, ma certo presto avremo tutti evidenze del fatto che gli amministratori della cosa pubblica, che ancora devono capire la differenza tra assenza di scopo di lucro e attività non commerciale, si produrranno in fantasiose interpretazioni restrittive (mai estensive) della norma e dovremo capire come difenderci da quelli che ritengo essere veri e propri abusi di potere. Io mi auguro che i centri di servizio

e il Consiglio nazionale del Terzo settore avranno potere e volontà di fare quanto meno una *moral suasion* efficace sulle PA.

E a inizio anno, quando il futuro si presenta incerto come in questo caso, con ragioni per sperare e altrettante per temere un *flop* colossale, l'unica consolazione è rappresentata proprio dal farsi gli auguri.

The advertisement features the Euroconference Editoria logo at the top. Below it, a large orange banner contains the text "DICHIARATIVI 2018". Underneath the banner, the text "Prenotali oggi e risparmi fino al 40%" is displayed, with "40%" enclosed in a circular graphic. A row of nine colorful book covers is shown, each representing a different tax category: "STUDI DI SETTORE 2018", "IRAP 2018", "TFR 2018", "UNICO 2018 SOCIETÀ DI CAPITALI", "UNICO 2018 SOCIETÀ DI PERSONE", "UNICO 2018 PERSONE FISICHE", "UNICO 2018 PERSONE FISICHE", "TIR 2018", and "DICHIARAZIONE IVA 2018". At the bottom of the advertisement, the text "Scopri il catalogo >" is visible.